

STATUTO DELLA VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PRATOVECCHIO ODV

PREMESSA

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Pratovecchio (di seguito indicata anche come Misericordia di Pratovecchio) risulta costituita con Decreto del 10 Febbraio 1846.

La Misericordia di Pratovecchio è un'associazione di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere, in soccorso dei singoli e delle collettività e contribuisce alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del vangelo e della chiesa Cattolica Apostolica Romana.

La Confraternita ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita in Pratovecchio Stia l'Associazione Ente del Terzo settore denominata " VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PRATOVECCHIO ODV ", in seguito per brevità anche " Misericordia " o " Confraternita ", con sede morale e legale in Pratovecchio Stia, Frazione Pratovecchio, Piazza Jacopo Landino n.22/b, Diocesi di Fiesole.

La Confraternita può svolgere la propria attività, anche in altri locali posti all'interno del Comune di Pratovecchio Stia, avendo la sede amministrativa e operativa in Piazza Paolo Uccello n.19.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia, è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La Misericordia venera per suo Patrono il SS. Crocifisso; per onorare il Santo Patrono viene stabilito che ogni anno, nella prima domenica di settembre, venga celebrata una Messa in suffragio degli iscritti defunti con l'esposizione del SS. Crocifisso nella Propositura di Pratovecchio a cui parteciperanno gli iscritti.

In tale ricorrenza sarà celebrato il rito della vestizione e la consegna ai nuovi Confratelli/Consorelle della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Articolo 3 - Elementi giuridici



La Venerabile Confraternita di Misericordia di Pratovecchio, è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'articolo 12 e seguenti del Codice Civile. La personalità giuridica privata della Misericordia di Pratovecchio è stata accertata dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n.189 in data 1 luglio 1998 ed è iscritta all'Albo Regionale del Volontariato al n.1048 in data 26 settembre 1994.

La Misericordia è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella Sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia di Pratovecchio stante la propria ispirazione Cristiano-Cattolica è, secondo l'Ordinamento Canonico " Associazione Privata di fedeli " ed in quanto tale è regolata dai canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

In relazione al carattere cattolico che l'Associazione la Misericordia di Pratovecchio mantiene rapporti con il Vescovo Diocesano e le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio " Correttore " di cui all'articolo 40 del presente Statuto.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Misericordia è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Misericordia potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".

In particolare, la Misericordia può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domi-

cilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

c) la promozione della donazione di sangue e di organi;

d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

f) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

g) la protezione dell'infanzia abbandonata;

h) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

i) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

l) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

m) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

n) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Misericordia può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Misericordia può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Misericordia od in altri cimiteri secondo richiesta;

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text and a central emblem. The signature is fluid and stylized.

- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- c) ogni altra attività diversa stabilita dall'Assemblea.

Articolo 5 - Attività di formazione

La Misericordia provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Misericordia potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Misericordia.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Misericordia mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o " Correttore ".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita è simile a quello di tutte le Confraternite di Misericordia. Croce Latina di colore nero in campo azzurro con sovrapposta la lettera " M " di colore rosso ed ai lati due rami di olivo. Allo stemma può essere aggiunta la località e la data di fondazione.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario.

E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose solenni e nelle manifestazioni ufficiali dell'Associazione.

Per i servizi di pronto soccorso e ove opportuno per i servizi sociali e di assistenza il Magistrato stabilisce la divisa da indossare secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa di questa Misericordia, l'affiliazione alla Confederazione implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

La Misericordia è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne ac-

cetta gli statuti ne costituisce la rappresentanza locale.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Misericordia potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Misericordia, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Misericordia non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

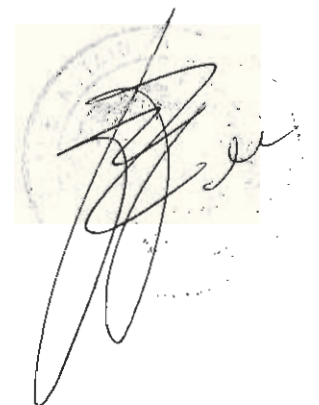
La Misericordia trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.

La Misericordia ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Magistrato, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e deve essere depositato presso il Registro Unico Na-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation. The signature is fluid and appears to be a personal name.

zionale del Terzo Settore.

Il Magistrato documenta il carattere secondario delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Misericordia iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Misericordia rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Misericordia di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Misericordia non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Misericordia può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

La Misericordia può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti alla Misericordia, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di " Confratello " o " Consorella " ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Misericordia.

Questi si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli attivi;
- b) Confratelli sostenitori.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Misericordia. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Misericordia, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Misericordia.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Misericordia a partire dal decimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

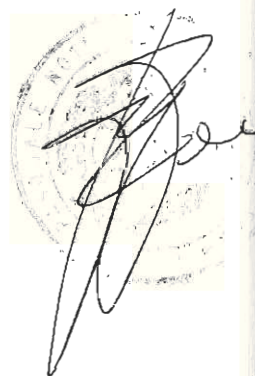
Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli/Consorelle

I Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli attivi o sostenitori.

I Confratelli attivi sono coloro che accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Misericordia. Costituiscono il corpo funzionale della Misericordia stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo un anno di permanenza nella categoria.

I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmen-



to attivo trascorsi almeno tre mesi dalla loro data di iscrizione, mentre acquisiscono il diritto di elezione dopo un anno di permanenza nella categoria.

Ai Confratelli/Consorelle attivi che per età avanzata, per mal ferma salute o per altra ragione si trovano nella impossibilità di continuare a prestare servizio, viene riconosciuta la qualifica di "Emerito" con provvedimento del Magistrato, su proposta del Governatore.

La Misericordia può prevedere la figura del benefattore non socio. Questi contribuisce al sostentamento della Misericordia, non partecipando agli organi sociali della stessa.

I benefici morali che si ricevono dalla qualifica di Confratelli attivi e sostenitori sono:

- a) acquisto delle indulgenze plenarie per le opere di carità effettuate;
- b) n.1 Messa di suffragio per gli iscritti defunti, che viene celebrata ogni anno nella prima domenica di settembre, ricorrenza della festa del Patrono della Misericordia;
- c) l'iscritto defunto viene accompagnato al cimitero dai confratelli della Misericordia, che mette a disposizione l'autofunebre.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Misericordia occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta corretta anche sotto il profilo della normativa penale, secondo criteri non discriminatori, coerenti con i principi ispiratori e le finalità perseguite dall'Associazione.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 - Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Misericordia;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Misericordia e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione fino al massimo di un anno;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

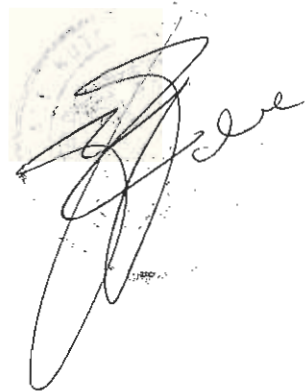
La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art.20.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Misericordia si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Misericordia di cui all'art.17. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art.18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi e nonostante l'invito a regolarizzare la propria posizione. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Misericordia. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Misericordia.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, sentito il parere del Collegio Probivirale. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Governatore, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni, che, insieme a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, sono comunicate all'Assemblea. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. S.', is written over a faint circular stamp. The signature is fluid and stylized.

caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli attivi e sostenitori ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni tre anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Misericordia o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) e c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità

di cui all'art.23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno trenta (30) Confratelli. Ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme dell'art.43 e di cui agli artt. 47 e 48.

Articolo 27 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, su proposta del Magistrato o dei Soci;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni triennio la Commissione Elettorale;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) revocare i componenti degli Organi Sociali, deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azione di respon-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and appears to be a seal or official mark. The signature is stylized and cursive.

sabilità nei loro confronti;

l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita;

m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Misericordia, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Misericordia ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Misericordia;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore e del Segretario, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art 33; lo stesso avviene per i Capi di Guardia, che sono nominati fra la fratellanza;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt.21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) delibera sull'ammissione dei nuovi Confratelli o sul suo eventuale motivato diniego, come previsto dall'art.15;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Corret-

tore;

o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un quarto dei Confratelli;

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Misericordia, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Misericordia;

r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Misericordia a seconda della categoria di appartenenza;

s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Misericordia;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

v) nomina i Capi di Guardia di cui all'art.34;

z) propone all'assemblea la nomina dell'Organo di Controllo;

x) attua le delibere dell'Assemblea ed esercita ogni altra funzione che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Misericordia.

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto da dodici (12) Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Misericordia, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Misericordia, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Misericordia all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Misericordia e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvava, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, an-

che legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Misericordia; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art.31. Cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti e si occupa inoltre della tenuta della contabilità e della preparazione del bilancio, nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - Il Capo di Guardia

Per ogni settore di attività di rilevante impegno organizzativo o comunque ad altri che saranno promossi e organizzati nel tempo, viene nominato dal Magistrato, tra i Confratelli/Consorelle, un Capo di Guardia.

I Capi di Guardia sono: ,

- capo guardia servizi di trasporto sanitari e sociali;
- capo guardia servizi attività sanitaria e sociale;
- capo guardia del gruppo femminile per assistenza sanitaria e sociale, sia domiciliare che presso strutture residenziali;
- capo guardia della squadra fratelli portatori e autisti adde-
tti ai servizi di autotrasporto;
- capo guardia per il servizio di protezione civile.

I Capi di Guardia rimangono in carica per una durata pari a quella del Magistrato dal quale sono stati nominati e la nomina viene meno solo per dimissioni dell'iscritto o per revoca decisa dal Magistrato stesso con provvedimento motivato.

I requisiti richiesti per la nomina sono:

- a) Non essere incorso in provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- b) Aver prestato lodevole servizio nel settore di attività di riferimento per almeno 2 anni.

I Capi di Guardia sono alle dirette dipendenze del Governatore, per cui devono rapportarsi con lo stesso o con il Magistrato per qualsiasi decisione o iniziativa che ecceda la normale gestione del settore di attività a cui sono delegati.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica tre anni.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa du-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is faint and circular, with some illegible text inside.

rata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Misericordia che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Misericordia. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art.29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Misericordia.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Misericordia;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Misericordia;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art.45.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di Controllo

La Misericordia elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art.29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segre-

tario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proviviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del D.Lgs 117/2017, la Misericordia nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

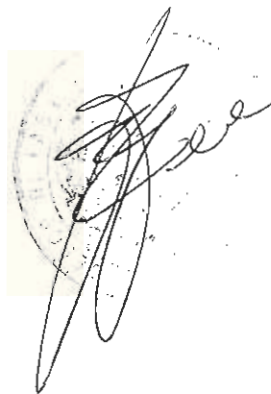
Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017.

L'Organo di Controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Misericordia per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Le delibera-

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

zioni che investono l'indirizzo religioso della Confraternita, per essere esecutive, devono avere il parere favorevole del Correttore. Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 39 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni triennio. E' composta da 5 membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo di ventiquattro (24) Confratelli di cui almeno quattro (4) dovranno essere scelti tra i Confratelli sostenitori;
- c) redigere la lista di cinque (5) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi tre (3) verranno eletti come effettivi mentre gli altri saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di sei (6) Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi tre (3) verranno eletti come effettivi mentre gli altri saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome e cognome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata.

La candidatura di un iscritto può essere fatta solo per una delle tre liste degli organi da eleggere, Magistrato, Collegio Probivirale e Collegio dei Sindaci Revisori;

- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- f) accerta la regolarità delle deleghe;
- g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste; in tal caso l'elettore deve evitare, pena l'annullamento della scheda, di dare la preferenza per uno stesso iscritto in più di una lista; allo stesso modo non può esprimere la preferenza ad un iscritto in una lista, quando lo stesso iscritto è già candidato in altra lista; eventuali preferenze a persone non in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto determinano la nullità della scheda.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo

di due voti per il Collegio dei Proviviri, due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un massimo di 12 voti per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Misericordia. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Alle operazioni elettorali presenziano in via continuativa almeno tre (3) componenti la Commissione elettorale, fra cui il Presidente o il Vice Presidente. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Misericordia, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Misericordia. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri, Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art.28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un quarto degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname. The circular stamp is faint and contains some illegible text.

straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art.23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre che il numero dei presenti sia almeno di 31 Confratelli; in ogni caso per la delibera occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Misericordia e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Misericordia e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art.36 comma e), il Governatore della Misericordia segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli or-

gani sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita

La Misericordia non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art.45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art.21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Misericordia. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Misericordia.

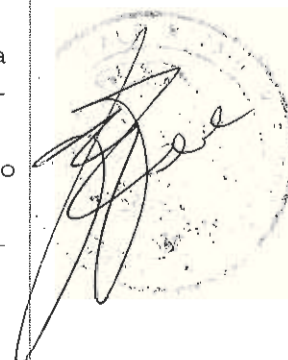
Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Misericordia sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro Ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42 bis, c.c..

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personali-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname. The stamp is faint and circular, with some illegible text inside.

tà giuridica da parte dell'autorità amministrativa oppure ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs. n.117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

FIRMATO:

- RIALTI SERGIO,
- FRANCESCO PANE, Notaio, Sigillo.



Attesto, io sottoscritto Dr. FRANCESCO PANE, Notaio in Poppi,
con studio alla Via Roma n.218 - Ponte a Poppi, iscritto al
Collegio Notarile di Arezzo, che la presente è copia fotosta-
tica conforme all'originale documento che trovasi allegato
sotto la lettera c) all'atto a mio rogito in data 22 luglio
2023, Repertorio n.65.634/20.159, registrato ad Arezzo il 31
luglio 2023 al n.8152/1T.

Si rilascia in sette fogli a richiesta di parte per gli usi
consentiti.

Poppi, Frazione Ponte a Poppi nel mio studio il Trentuno lu-
glio duemilaventitrè (31 - 7 - 2023).

